



STAZIONE  
ORNITOLOGICA  
ABRUZZESE

O.N.L.U.S.

C.F. 93022850692

Sede: c/o Museo De Leone, Riserva Naturale Regionale Lago di Penne, 65010 Penne  
Sede operativa : via A. De Nino 3, 65100 Pescara

Pescara, 11 settembre 2019

*Comitato VIA della Regione Abruzzo*

## **OGGETTO: Valutazione di Incidenza del calendario venatorio della Regione Abruzzo - osservazioni urgenti**

In relazione al procedimento di V.Inc.A. attivato lo scorso 5 settembre sul calendario venatorio si osserva quanto segue.

### **1)Periodo per le osservazioni**

L'Art.6 comma 3 della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia fin dal 2001 e parte integrante della normativa dell'Unione Europea, così recita "*3. Per le varie fasi della procedura di partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per informare il pubblico ai sensi del paragrafo 2 e consentirgli di prepararsi e di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale.*"

La Regione Abruzzo, solo dopo l'apertura di una procedura di pre-infrazione (EU Pilot) da parte della Commissione Europea, ha stabilito, peraltro senza normarlo in maniera specifica, 30 giorni di tempo per depositare eventuali osservazioni.

Con tutta evidenza, non potendosi basare i procedimenti amministrativi su valutazioni arbitrarie, in mancanza di una norma specifica (legge; determinazione ecc.), il riferimento ai 30 giorni appare ancorato a quanto previsto dalla Legge 241/1990 sulla conclusione del procedimento amministrativo, cercando di contemperare le esigenze del proponente con i diritti di partecipazione sanciti dalla Convenzione internazionale sopra citata.

Altri enti concedono 15 giorni.

Ciò premesso, è di palmare evidenza che assegnare solo 7 gg (con un fine-settimana di mezzo) per esaminare da parte del pubblico una pratica così complessa appare del tutto incongruo. Inoltre, anche la richiesta, del tutto irrituale in quanto non ancorata ad una previsione di legge, formulata dal richiedente in maniera del tutto unilaterale di procedere ad un esame "urgente" non può essere certamente accolta in quanto lederebbe il diritto alla partecipazione.

La vicenda appare ancor più grave alla luce dell'obbligo previsto dalla legge di approvare il calendario venatorio entro il 15 giugno. Pertanto appare risibile che il proponente inadempiente ora accampi la richiesta di procedere con urgenza travolgendo diritti fissati da norme e prassi.

Per quanto ci riguarda certamente non possiamo procedere ad un esame esaustivo della documentazione che meriterebbe ben altro tempo e ci riserviamo, nel caso, ogni tipo di intervento a tutela dei nostri diritti.

Chiediamo, quindi, che si proceda all'esame del Calendario Venatorio dopo il 5 ottobre dando i 30 giorni finora previsti per le osservazioni.

### **2)Periodo per il rilascio dei pareri ex Art.5 comma 7 del D.lgs.357/1997**

Tale modalità di procedere appare ancora più confliggente con le norme del procedimento relativo alla V.Inc.A. in quanto l'Art.5 comma 7 del D.P.R.357/1997 prescrive che tale valutazione avvenga "sentito" il parere delle aree protette di livello nazionale. Ovviamente non si può certo pretendere che tali enti si esprimano in soli 5 gg lavorativi su questioni tecnicamente articolate che coinvolgono interessi addirittura sovra-nazionali.

Ci si chiede, tra l'altro, se tale parere sia stato anche richiesto formalmente ai tre enti parco e all'Area marina protetta di Torre di Cerrano, visto che ad oggi sul sito della regione non è comparso alcuna

espressione di parere da parte delle medesime aree (mentre nella precedente procedura avviata il 17 luglio il PNALM lo aveva rilasciato).

### **3) Questione "subordinate" e studio di incidenza ambientale**

L'ufficio caccia propone un calendario venatorio in cui per molteplici questioni si introducono, oltre alle proposte espresse in nero nel testo, delle "subordinate" in rosso. Tra di loro sono in contrasto palese (a mero titolo di esempio: chiusura della caccia alla Coturnice da un lato e sua riapertura; caccia consentita ai soli residenti nell'Area Contigua oppure no).

Tutto ciò dovrebbe derivare da eventuali decisioni dei giudici del TAR.

Evidentemente il proponente non deve avere ben chiara la suddivisione tra potere esecutivo e potere giudiziario.

Pertanto si chiede al Comitato VIA di valutare esclusivamente la parte in nero del testo, escludendo qualsiasi valutazione delle cosiddette "subordinate".

Infatti una valutazione delle stesse da parte del Comitato sarebbe del tutto illogica perché, essendo decisioni fra di loro opposte, non si capirebbe quale scelta abbia sottoposto al Comitato VIA il proponente. Tra l'altro facciamo sommariamente notare che lo Studio di Incidenza ambientale depositato dovrebbe essere la base tecnica/amministrativa per la scelta tra opzioni diverse e confliggenti. Come può essere la stessa relazione valida per entrambe le opzioni?

Questo modo di procedere pregiudica ulteriormente la possibilità per il pubblico di presentare osservazioni congrue: su quale delle due opzioni dovremmo fare le nostre osservazioni? Su entrambe?

Tutto ciò con l'aggravante che tale "studio" non fa che ricalcare quello già depositato per la proposta precedente inviata il 17 luglio, poi rimodificata una prima volta (già allora senza depositare una nuova relazione) il 5 agosto.

Insomma, un modo di procedere per successive approssimazioni che nulla ha a che vedere con un regolare procedimento amministrativo.

Non potendo per ragioni di tempo esprimere ulteriori considerazioni sul contenuto di tali subordinate (che comunque come detto si ritengono in radice da escludere), si rimanda, giusto per ulteriormente rappresentare l'impossibilità di tenere assieme due opzioni con uno stesso studio di incidenza alla base, alle osservazioni che l'associazione scrivente ha depositato lo scorso 16 agosto, da considerare come parte integrante alla presente nota.

### **4) Caccia a Moriglione e Pavoncella**

Nel calendario proposto permangono comunque cacciabili Moriglione e Pavoncella, in aperto contrasto con le richieste del Ministero dell'Ambiente. Ricordiamo che:

**a)** La materia della caccia rientra, per unanime giurisprudenza della Corte Costituzionale, nelle competenze esclusive dello Stato;

**b)** È del tutto evidente che lo Stato, davanti a normali fluttuazioni delle specie, non può ricorrere ogni volta a modifiche legislative per escludere una o più specie ma coordina le attività delle regioni. Tutto ciò trova una copertura legislativa nell'art.18 comma 2 della Legge 157/1992.

**c)** Lo Stato mantiene i rapporti con le istituzioni europee anche per evitare l'apertura di procedure d'infrazione onerose per il paese.

Pertanto sarebbe da irresponsabili non seguire le motivate indicazioni del Ministero dell'Ambiente per la puntuale applicazione della Direttiva 147/2009/CE.

### **5) Area contigua del PNALM**

A parte la palese illegittimità della procedura, facciamo anche notare che la "subordinata" relativa all'area contigua non contiene solo un'irregolarità amministrativa ma, se approvata, comporterebbe addirittura una violazione di legge, trovandosi in contrasto frontale con quanto previsto dalla legge 394/1991. A nulla varrebbe l'obiezione circa la sussistenza della Legge regionale 10/2004.

Davanti a due norme con contenuto diametralmente opposto, la decisione su quale delle due applicare in un procedimento amministrativo come quello in esame non può che tener conto del fatto che, essendo la caccia materia di esclusiva competenza dello Stato secondo unanime giurisprudenza della Corte Costituzionale, è sicuramente la normativa nazionale a prevalere.

I funzionari devono quindi procedere a definire l'opzione più coerente con il quadro normativo e con la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, cosa che l'Ufficio caccia della Regione non ha fatto.

**6) Mancanza del parere dell'ISPRA**

Il parere dell'ISPRA è stato rilasciato sulla precedente proposta del 17 luglio.


Pertanto è doveroso, prima di esprimersi, oltre che rispettare i 30 gg di legge per le osservazioni, anche attendere il parere dell'ISPRA obbligatorio per legge.

**Ovviamente ci riserviamo di depositare altre osservazioni entro il termine del 5 ottobre.**

Cordiali saluti

Dr. Massimo Pellegrini

Presidente SOA Onlus

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Pellegrini", with a long horizontal stroke extending to the right.